



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

Riforma del lavoro e varie

PARTITE IVA "FITIZIE"

Con la Legge 92/2012 si cerca di contrastare il fenomeno delle partite IVA c.d. "fittizie", ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese in regime di lavoro autonomo o da soggetti titolari di partita IVA rappresentino di fatto rapporti aventi le caratteristiche tipiche di una co.co.co. e/o del lavoro subordinato.

Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti tre presupposti:

- a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi.
- b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più del 80 % dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

La presunzione che trattasi di lavoro dipendente non opera se la prestazione lavorativa:

è connotata da competenze teoriche e/o pratiche di grado elevato, oppure

è svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo non inferiore a 18.663 € per il 2012 (più preciso: a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini contributivi), oppure

è svolta da soggetto iscritto ad un albo professionale

DEDUCIBILITA' DELLE AUTO AZIENDALI

E' stata disposta, a partire dal periodo d'imposta 2013, la riduzione della deducibilità delle spese per le auto aziendali dal 40% (fino al 31.12.2012) al 27,5%. Rimane il tetto massimo per quanto riguarda il costo di acquisto / leasing dell'autovettura pari a 18.075 €.

Bisogna ormai prendere atto della ridottissima deducibilità fiscale dell'autovettura – fatto che, sommato alle nuove disposizioni in materia di fringe benefit (con obbligo di denuncia dei beni in uso promiscuo da parte delle società e la tassabilità in capo ai soci beneficiari), rende l'immatricolazione dell'auto a nome della ditta sempre meno interessante. Per le società di tutti i tipi può essere molto più conveniente il seguente modello: acquisto della macchina in capo ai singoli soci, i quali, per le trasferte nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali, mettono in conto alla società i chilometri percorsi in base alle tariffe ACI. In questo modo la società

si detrae interamente le spese, mentre il socio non deve assoggettare ad imposta alcunché. La S.V. può rivolgersi al nostro studio per effettuare un calcolo concreto del vantaggio fiscale nell'una (acquisto da parte della società) o nell'altra (acquisto da parte del socio) ipotesi.

NUOVA MISURA DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

In relazione alla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, è confermato che per le spese sostenute dal 26.6.2012 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) al 30.6.2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF è fissata nella misura del 50% (anziché 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di € 96.000 (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare.

In relazione alla detrazione in esame sono confermate le disposizioni del art. 16-bis TUIR e pertanto la stessa è riconosciuta:

- per le sole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze;
- in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;

La detrazione del 55% (riqualificazione energetica) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2013 (in precedenza fino al 31.12.2012).

Le nuove misure delle suddette detrazioni sono applicabili:

- per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ovvero di risparmio energetico da parte di persone fisiche il cui pagamento è effettuato, con le consuete modalità (bonifico bancario / postale), dal 26.6.2012 (principio di cassa);
- per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica da parte delle imprese, a decorrere dal 26.6.2012, avendo riguardo al principio di competenza.

REGIME IVA CESSIONI E LOCAZIONI DI FABBRICATI

CESSIONI

Per le cessioni di fabbricati abitativi è confermato, in linea generale, il regime di esenzione IVA, salva l'imponibilità ora prevista per le cessioni effettuate dall'impresa costruttrice o dall'impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001:

- a) entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);
- b) oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento, a condizione che nell'atto sia esercitata l'opzione per l'imponibilità.

LOCAZIONI

Per le locazioni di fabbricati abitativi, pur essendo confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, ora è ammessa l'opzione per l'imponibilità IVA da parte delle imprese costruttrici o che hanno eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia);

Non è più prevista l'imponibilità (per norma) delle locazioni di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.

Ora quindi, le imprese costruttrici / di ristrutturazione possono optare per l'imponibilità IVA al 10%) evitando così l'indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti di beni / servizi effettuati per la realizzazione / ristrutturazione degli immobili.

Per le locazioni di fabbricati strumentali trova applicazione, in generale, l'esenzione IVA, salva l'opzione per l'imponibilità da parte del locatore nell'atto. In precedenza, per le locazioni effettuate nei confronti di soggetti non passivi IVA (privati) nonché di imprese con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25% (medici, banche,...) era prevista l'imponibilità IVA. Ora anche tali locazioni sono esenti, salvo opzione per l'imponibilità da parte del locatore nell'atto.

NUOVA "IVA PER CASSA"

La nuova norma amplia la portata applicativa della c.d. "IVA per cassa", prevedendo l'"esigibilità differita" dell'IVA (ex art. 6 DPR 633/72) con riferimento alle cessioni / prestazioni eseguite da soggetti passivi con un

volume d'affari non superiore a € 2.000.000 (attualmente il limite è pari a € 200.000) nei confronti di soggetti passivi d'imposta.

La disposizione in esame non si applica qualora:

- a) il cedente / prestatore si avvale di "regimi speciali IVA" (regime del margine, ...);
- b) l'acquirente / committente assolve l'imposta mediante l'applicazione del reverse charge;
- c) l'acquirente / committente è un soggetto privato.

L'IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione, risulta quindi esigibile al momento del pagamento. Non appare di "chiara" applicazione la previsione in base alla quale per i soggetti in esame "l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi".

Decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile (a meno che l'acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali).

Per beneficiare dell'esigibilità differita oltre a dover esercitare un'opzione, il soggetto interessato dovrà riportare in fattura un'apposita annotazione, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione (esigibilità immediata). L'operatività delle nuove disposizioni è comunque subordinata all'emanazione di un apposito DM da emanare entro 60 giorni.

DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

E' stato modificato l'art. 101, comma 5, TUIR, in base al quale le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o se le stesse risultano da "elementi certi e precisi".

Dalla nuova formulazione normativa si evince che i citati "elementi certi e precisi" sussistono se:

a) il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento dello stesso. In merito la Legge precisa che il credito è di modesta entità per:

- le imprese "di più rilevante dimensione" (< 100.000.000 € di fatturato) quando lo stesso non supera € 5.000.
- le altre imprese quando lo stesso non supera € 2.500;

b) il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

SRL "A CAPITALE RIDOTTO" - Srlcr

In base al c.d. "Decreto Liberalizzazioni", i soggetti aventi determinati requisiti (non aver superato i 35 anni di età) possono costituire una Società a responsabilità limitata semplificata - srls.

È confermato che la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad € 1 e superiore a € 10.000, può ora essere costituita anche da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.

Va evidenziato che in tal caso:

- l'atto costitutivo va redatto per atto pubblico;
- gli amministratori possono anche essere persone fisiche diverse dai soci;
- la denominazione di srl a capitale ridotto (srlcr), l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nel sito internet.

Inoltre è previsto che alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di srl "ordinaria".

Distinti Saluti,

Merano, agosto 2012

Bosin & Maas & Stocker